

Regolamento

dell'

Organismo di vigilanza
secondo

la Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) e la Legge
sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA)

Versione: 1. gennaio 2023

Indice

I.	Disposizioni introduttive	3
	Art. 1 Scopo.....	3
	Art. 2 Campo d'applicazione.....	3
II.	Obblighi derivanti dall'affiliazione all'OV	3
	Art. 3 Condizioni per l'affiliazione / decisione preliminare.....	3
	Art. 4 Obblighi organizzativi.....	4
	Art. 5 Obbligo di collaborazione e di dire la verità.....	4
	Art. 6 Rispetto costante delle leggi, del contratto di affiliazione e degli obblighi di comunicazione.....	4
	Art. 7 Conclusione del contratto di affiliazione soggetta a condizioni e oneri.....	4
III.	Obblighi da rispettare costantemente	5
	Art. 8 Campo di applicazione del capitolo 2 LISFi.....	5
	Art. 9 Applicazione dell'Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA).....	5
	Art. 10 Integrazioni alle disposizioni dell'ORD-FINMA.....	5
	Art. 11 Obblighi di comportamento secondo la LISFi e l'OISFi.....	5
	Art. 12 Obblighi di comportamento secondo la Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi).....	6
IV.	Specifiche norme di comportamento professionali e obblighi organizzativi per gestori patrimoniali	6
	Art. 13 Obblighi di comportamento per gestori patrimoniali / LSerFi.....	6
V.	Vigilanza e verifiche	6
	Art. 14 Principi.....	6
	Art. 15 Scelta della società di audit.....	7
	Art. 16 Istruzioni alle società di audit.....	7
VI.	Misure	7
1.	Disposizioni generali.....	7
	Art. 17 Competenza per l'adozione di misure.....	7
2.	Misure.....	8
	Art. 18 Misure interne all'OV.....	8
	Art. 19 Notifica alla FINMA.....	8
3.	Protezione giuridica.....	9
	Art. 20 Audizione degli affiliati.....	9
	Art. 21 Processo decisionale.....	9
	Art. 22 Azione giudiziaria.....	9
VII.	Disposizioni finali	9
	Art. 23 Clausola salvatoria.....	9
	Art. 24 Entrata in vigore e disposizioni transitorie.....	9

Secondo l'art. 43c della legge federale sulla vigilanza dei mercati finanziari del 22 giugno 2007 (**LFINMA**), in base al proprio Statuto e al proprio Regolamento di organizzazione, il Consiglio di amministrazione dell'AOOS – Società anonima svizzera di vigilanza ("**AOOS**") emana il seguente Regolamento per l'Organismo di vigilanza¹ ("**Regolamento OV**")

I. Disposizioni introduttive

Art. 1 Scopo

¹ Il presente regolamento regola i doveri degli intermediari finanziari affiliati all'Organismo di vigilanza ("**OV**") dell'AOOS, inoltre concretizza e definisce come questi siano da adempiere.

² Esso definisce inoltre:

- a. le condizioni e la procedura della creazione e della fine dell'affiliazione all'OV;
- b. il controllo del rispetto degli obblighi da parte degli affiliati (sistema di verifica e controllo);
- c. le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi da parte degli affiliati (misure).

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ Le disposizioni del presente regolamento valgono per tutti gli intermediari finanziari che hanno sottoscritto un contratto di affiliazione con l'AOOS che regola l'affiliazione all'OV. Le disposizioni del presente regolamento stabiliscono i diritti e i doveri degli affiliati, che costituiscono parte integrante dei diritti e doveri di cui al contratto di affiliazione.

² La fine del rapporto di affiliazione da parte di un intermediario finanziario affiliato all'OAD non comporta la ripresa di un eventuale precedente contratto di affiliazione concernente l'affiliazione all'OV.

II. Obblighi derivanti dall'affiliazione all'OV

Art. 3 Condizioni per l'affiliazione / decisione preliminare

¹ Gli affiliati sono titolari di un'autorizzazione cresciuta in giudizio rilasciata dall'Autorità di vigilanza dei mercati finanziari ("**FINMA**") quali gestori patrimoniali e/o trustee ai sensi dell'art. 5 in relazione all'art. 17 LISFi.

² L'OV, sulla base di una domanda di affiliazione, rilascia a gestori patrimoniali e/o trustee che hanno inoltrato una richiesta di autorizzazione alla FINMA una decisione preliminare stante la quale, dal rilascio dell'autorizzazione da parte della FINMA, l'OV assumerà la vigilanza secondo le prescrizioni della LISFi, della LFINMA e delle relative ordinanze di applicazione.

¹ La forma maschile comprende anche quella femminile e viceversa; per motivi di semplicità nel seguito verrà utilizzata unicamente la forma maschile.

Art. 4 Obblighi organizzativi

¹ Gli affiliati devono disporre di un'adeguata organizzazione interna, tale da garantire costantemente l'adempimento delle condizioni di cui all'autorizzazione come pure il controllo degli obblighi derivanti dalle leggi applicabili e dal contratto di affiliazione.

² Gli affiliati provvedono in particolare ad una diligente scelta, istruzione e sorveglianza come pure ad una regolare istruzione e formazione continua dei propri organi, collaboratori e ausiliari esterni, riguardo agli aspetti rilevanti del diritto dei mercati finanziari e delle loro conoscenze e competenze professionali.

Art. 5 Obbligo di collaborazione e di dire la verità

¹ Gli affiliati sono tenuti, in ogni momento, nei confronti dell'OV a presentare tutti i documenti e a fornire tutte le informazioni in modo completo e veritiero. Essi sono inoltre tenuti rispettare le misure ordinate dall'OV (cfr. i sottostanti artt.17 segg.).

² Gli affiliati sono obbligati a presentare un'autodichiarazione per tutti gli esercizi in cui non sono soggetti ad alcuna verifica periodica. I dettagli e le scadenze per l'inoltro dell'autodichiarazione sono regolati nelle linee guida per la revisione dell'OV, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Art. 6 Rispetto costante delle leggi, del contratto di affiliazione e degli obblighi di comunicazione

¹ Gli affiliati rispettano costantemente le disposizioni delle leggi rilevanti, del contratto di affiliazione e del presente regolamento.

² Gli affiliati sono consapevoli e riconoscono che il contratto di affiliazione è stato concluso sulla base delle conoscenze da parte dell'OV, al momento della sua sottoscrizione, concernenti la loro organizzazione, attività professionale e reputazione.

³ Gli affiliati sono tenuti a comunicare e a sottoporre per approvazione all'OV, senza indugio, qualsiasi cambiamento dei fatti e delle informazioni (anche di natura personale o strutturale), considerati quale base contrattuale per la conclusione del contratto di affiliazione. Rimangono riservate le modifiche dei fatti per le quali, conformemente all'art. 8 del presente regolamento, è richiesta una comunicazione alla FINMA e la sua approvazione.

⁴ In particolare, gli affiliati sono tenuti ad informare immediatamente l'OV circa l'avvio di procedure penali e amministrative, legate all'attività aziendale e/o professionale, nei confronti dell'affiliato stesso o delle persone alle quali è affidata l'amministrazione o la gestione o le persone con partecipazioni qualificate. Gli affiliati si devono organizzare in modo tale da essere tempestivamente informati circa procedure penali o amministrative avviate nei confronti delle persone alle quali è affidata l'amministrazione o la gestione, al fine di poter adempiere al loro obbligo di comunicazione.

Art. 7 Conclusione del contratto di affiliazione soggetta a condizioni e oneri

¹ L'OV può assoggettare la conclusione di contratti di affiliazione a condizioni e oneri a carico degli affiliati.

² Le disposizioni concernenti le misure secondo l'art. 18 del presente regolamento si applicano per analogia agli oneri e al loro adempimento.

³ Qualora le condizioni del contratto di affiliazione non siano rispettate, l'OV è autorizzato a rescindere il contratto in modo straordinario e con effetto immediato.

III. Obblighi da rispettare costantemente

Art. 8 Campo di applicazione del capitolo 2 LISFi

¹ Il presente capitolo definisce gli obblighi di organizzazione e di comportamento secondo le leggi sulla vigilanza dei mercati finanziari, a complemento delle condizioni di autorizzazione che gli affiliati devono rispettare costantemente.

Art. 9 Applicazione della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) e Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) e dell'Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA)

¹ Gli obblighi sulla prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono regolati nella LRD, nell'ORD e nell'ORD-FINMA, nella versione di volta in volta in vigore, se e nella misura in cui il presente regolamento non prevede nel seguito delle precise deroghe.

² Sono applicabili in particolare le disposizioni secondo l'ORD-FINMA e l'ORD che si applicano ai gestori patrimoniali e ai trustee ai sensi della LISFi. In particolare, si applicano le disposizioni generali (Titolo 1 dell'ORD-FINMA) e quelle del Titolo 5 dell'ORD-FINMA, come pure gli obblighi di sospetto di riciclaggio dell'ORD.

³ Non si applicano invece le disposizioni particolari dell'ORD-FINMA previste per le banche, le società di intermediazione mobiliare, le direzioni di fondi, le società d'investimento ai sensi della LICol ed i gestori di patrimoni collettivi. In particolare, non trovano applicazione le disposizioni particolari per le banche e le società di intermediazione mobiliare (Titolo 2 ORD-FINMA), quelle per le direzioni di fondi, le società d'investimento ai sensi della LICol e i gestori di patrimoni collettivi (Titolo 3 ORD-FINMA), come pure per gli istituti di assicurazione (Titolo 4 ORD-FINMA).

⁴ Nell'applicazione dell'ORD-FINMA, l'OV si orienta alla prassi resa pubblica secondo l'art. 3 cpv. 3 ORD-FINMA.

Art. 10 Integrazioni alle disposizioni dell'ORD-FINMA e dell'ORD

¹ Quale alternativa alle prescrizioni contenute nell'ORD-FINMA relative all'identificazione della controparte, all'accertamento e alla verifica dell'identità dell'avente economicamente diritto possono trovare applicazione le disposizioni della circolare FINMA 2016/07 „Video identificazione e identificazione online“, nella versione di volta in volta in vigore.

² Una relazione d'affari è considerata avviata al momento della conclusione del contratto. Se il potere di disporre sul patrimonio del cliente viene conferito al gestore patrimoniale dopo la conclusione del contratto, allora è questo il momento determinante.

³ Per le ragioni d'affari con i trust si deve identificare il trustee. Inoltre, il trustee deve confermare per iscritto che è autorizzato ad aprire una relazione d'affari per il trust.

Art. 11 Obblighi di comportamento secondo la LISFi e l'OISFi

¹ Gli affiliati devono rispettare costantemente gli obblighi di organizzazione e di comportamento applicabili ai gestori patrimoniali e i trustee secondo il capitolo 2 sezione 1 della LISFi e della OISFi.

Art. 12 Obblighi di comportamento secondo la Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi)

¹ Gli affiliati devono rispettare costantemente gli obblighi di comportamento ai sensi della LInFi applicabili ai gestori patrimoniali e trustee.

IV. Specifiche norme di comportamento professionali e obblighi organizzativi per gestori patrimoniali

Art. 13 Obblighi di comportamento per gestori patrimoniali / LSerFi

¹ Gli affiliati attivi in qualità di gestori patrimoniali ai sensi della LISFi sono tenuti a rispettare le norme di comportamento professionali loro applicabili, in particolare quelle secondo la Legge sui servizi finanziari (LSerFi).

V. Vigilanza e verifiche

Art. 14 Principi

¹ L'OV sorveglia tutti gli affiliati con riferimento al rispetto degli obblighi derivanti dalle leggi e ordinanze applicabili come pure dal contratto di affiliazione (incluso il presente regolamento). L'OV è autorizzato a richiedere in ogni momento agli affiliati le informazioni ed i documenti necessari al controllo.

² Gli affiliati, con la sottoscrizione del contratto di affiliazione, si sono impegnati a tollerare le misure di vigilanza dell'OV, a collaborare come pure a fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per la vigilanza. Essi riconoscono che le violazioni di tali obblighi sottostanno alle misure di cui al seguente capitolo VI.

³ La vigilanza dell'OV segue un approccio basato sul rischio. La classificazione individuale del rischio degli affiliati effettuata dall'OV determina le misure di vigilanza da ordinare, fatte salve le disposizioni relative alle misure (capitolo VI seguente).

⁴ Quale strumento di vigilanza principale l'OV si avvale delle verifiche periodiche effettuate dalle società di audit abilitate presso gli affiliati (verifica ordinaria dell'OV). L'OV definisce la frequenza della verifica ordinaria dell'OV. Oggetto della verifica ordinaria è l'osservanza delle disposizioni in materia di vigilanza e l'esistenza delle condizioni che permettano la loro osservanza anche in un prossimo futuro.

⁵ In caso di necessità, l'OV può ordinare l'esecuzione di verifiche supplementari.

⁶ Gli affiliati non dispongono di rimedi giuridici o altri mezzi di ricorso contro la definizione delle verifiche, il loro contenuto e il loro rendiconto. Essi sopportano i costi delle procedure di verifica ordinate.

Art. 15 Scelta della società di audit

¹ Di principio, al momento dell'affiliazione all'OV, gli affiliati possono scegliere la propria società di audit e delegare a questa l'esecuzione delle verifiche.

² Affiliati del medesimo gruppo o del medesimo conglomerato devono scegliere la stessa società di audit. Un rendiconto consolidato deve essere approvato preventivamente dall'OV.

³ L'OV definisce l'abilitazione delle società di audit ed i loro auditor responsabili sulla base delle disposizioni legali. In casi eccezionali l'OAD può rifiutare la scelta di una determinata società di audit abilitata laddove tale scelta potrebbe pregiudicare gli obiettivi della vigilanza. Gli affiliati notificano il previsto cambiamento della società di audit almeno due mesi prima dell'esecuzione di una verifica.

⁴ L'OV può effettuare verifiche supplementari tramite propri collaboratori, tramite una società di audit scelta dall'affiliato o una società di audit abilitata dall'OV.

Art. 16 Istruzioni alle società di audit

¹ L'OV emana istruzioni nei confronti delle società di audit. Nel fare ciò, può emanare istruzioni riguardanti la gestione e lo svolgimento delle verifiche nonché il relativo rendiconto.

² Qualora la società di audit basi in parte le proprie verifiche sui risultati di una revisione secondo il Codice delle Obligazioni, anche tale relazione di revisione deve essere consegnata all'OV.

³ Gli affiliati che non eseguono alcuna revisione secondo il Codice delle Obligazioni devono presentare il conto annuale debitamente sottoscritto. Qualora il rapporto di audit prudenziale poggi sul conto annuale, i relativi risultati devono essere supportati da adeguati atti di verifica.

⁴ Rapporti di audit con conti annuali incompleti/provvisori sono da indicare come tali ed i conti annuali definitivi devono essere presentati in seguito unitamente ad una dichiarazione da parte della società di audit che attesti se vi sono o no modifiche rilevanti per la valutazione complessiva del rapporto di audit.

VI. Misure

1. Disposizioni generali

Art. 17 Competenza per l'adozione di misure

¹ L'OV è in primo luogo competente per l'accertamento e l'inchiesta di violazioni delle leggi, delle ordinanze e del presente regolamento da parte degli affiliati. Rimangono riservate le violazioni gravi che l'OV deve segnalare senza indugio alla FINMA.

² Gli affiliati, con la sottoscrizione del contratto di affiliazione, hanno riconosciuto la competenza dell'OV di pronunciare misure. Essi sono obbligati a collaborare in caso di chiarimenti e inchieste e apportare in tale contesto tutte le informazioni e i documenti necessari alla definizione della fattispecie. Essi riconoscono che anche la violazione di tali obblighi sottostà alle misure di cui al presente capitolo.

³ L'OV determina le competenze interne, la procedura e le conseguenze in termini di costi delle misure adottate in apposite direttive e regolamenti separati.

⁴ La disdetta del contratto di affiliazione con l'OV da parte di un affiliato non ha alcuna conseguenza sulla facoltà di accertamento da parte dell'OV delle violazioni degli obblighi secondo la legge, le ordinanze o il presente regolamento avvenute in costanza dell'affiliazione all'OV.

2. Misure

Art. 18 Misure interne all'OV

¹ L'OV, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo secondo il contratto di affiliazione, può pronunciare nei confronti degli affiliati qualsiasi misura che si riveli adeguata al ripristino della situazione conforme alle leggi e al regolamento.

² Nei confronti degli affiliati, l'OV può, in particolare:

- a. impartire dei termini entro i quali ripristinare la situazione conforme alle leggi e al regolamento (in generale al massimo tre mesi a partire dalla comunicazione di tale misura);
- b. trasmettere una richiesta di colloquio;
- c. imporre oneri di natura personale o organizzativa;
- d. fissare dei termini per una regolare rendicontazione circa determinati avvenimenti o fatti.

³ Salvo diverse istruzioni da parte dell'OV, le misure pronunciate secondo il presente articolo vanno integralmente implementate entro tre mesi.

⁴ Gli affiliati non dispongono di rimedi giuridici o altri mezzi di ricorso contro le misure secondo il presente articolo.

Art. 19 Notifica alla FINMA

Una notifica dell'OV alla FINMA avviene quando:

- a. i controlli ordinati dall'OV non hanno potuto essere effettuati nonostante i solleciti;
- b. gli affiliati non ottemperano i termini impartiti per il ripristino della situazione conforme alle leggi e al regolamento (in generale al massimo tre mesi a partire dalla comunicazione di tale misura);
- b. gli affiliati rifiutano una richiesta di colloquio;
- c. gli affiliati non adempiono agli oneri di natura personale o organizzativa;
- d. gli affiliati non rispettano, malgrado sollecito, i termini per la regolare rendicontazione circa determinati avvenimenti o fatti;
- e. è presa in considerazione la disdetta straordinaria di un contratto di affiliazione;
- f. in caso di mora da parte del gestore patrimoniale/trustee nel pagamento di emolumenti dopo due diffide, laddove una diffida deve avvenire tramite una forma che consenta la prova per testo e l'altra per iscritto;
- g. è prevista da altre prescrizioni della FINMA.

3. Protezione giuridica

Art. 20 Audizione degli affiliati

¹ Prima dell'adozione di decisioni in materia di misure da parte dell'OV, gli affiliati toccati devono essere adeguatamente ascoltati.

² L'audizione avviene di regola per iscritto. Non vi è alcun diritto ad un dibattito orale.

Art. 21 Processo decisionale

¹ L'OV adotta le proprie decisioni in materia di misure sulla base delle verifiche ordinarie da esso effettuate, eventuali verifiche supplementari come pure audizioni secondo l'art. 20 del presente regolamento.

² La competenza interna per la pronuncia di decisioni in materia di misure è definita dal Regolamento di organizzazione dell'AOOS.

³ Le misure adottate sono notificate agli affiliati a mezzo raccomandata.

Art. 22 Azione giudiziaria

¹ L'azione giudiziaria è regolata dalle disposizioni del contratto di affiliazione.

VII. Disposizioni finali

Art. 23 Clausola salvatoria

¹ Qualora singole disposizioni del presente regolamento dovessero essere o diventare, nel corso della durata dell'affiliazione o della validità del presente regolamento, non valide o inapplicabili, la validità e l'obbligatorietà delle rimanenti disposizioni del regolamento non saranno pregiudicate. Di conseguenza, le disposizioni non valide o inapplicabili verranno sostituite dalle disposizioni valide ed applicabili, i cui effetti si avvicinano maggiormente in primo luogo allo scopo dell'OV o in secondo luogo allo scopo delle disposizioni non valide o inapplicabili

Art. 24 Entrata in vigore e disposizioni transitorie

¹ Il presente regolamento entra in vigore in data 27 ottobre 2020.

² Per gli affiliati che, prima dell'affiliazione all'OV, sottostavano alla sorveglianza di un organismo di autodisciplina secondo la Legge sul riciclaggio di denaro (LRD), le disposizioni dell'ORD-FINMA sull'identificazione della controparte e l'accertamento della detentrica di controllo o del detentore di controllo e dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali sono applicabili alle nuove relazioni d'affari avviate dopo l'affiliazione all'OV. Per le relazioni d'affari già in essere prima di tale data, tali disposizioni sono applicabili se nel corso della relazione di affari è necessario rinnovare l'identificazione della controparte o l'accertamento relativo all'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali.

³ Per le relazioni d'affari esistenti è possibile applicare in ogni momento le nuove disposizioni se sono più favorevoli.

⁴ Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei seguenti casi:

- a. in caso di trasferimento da un organismo di autodisciplina, qualora al momento del trasferimento fossero pendenti delle procedure di controllo o sanzionatorie presso tale precedente organismo di autodisciplina e venga dichiarata anche la ripresa di tali procedure sanzionatorie;
- b. qualora, a seguito di un trasferimento da un organismo di autodisciplina, emergano indizi di violazioni, avvenute durante il periodo di vigilanza del precedente organismo di autodisciplina, delle leggi e delle ordinanze o del regolamento del precedente organismo di autodisciplina e tale regolamento prevede il sanzionamento del comportamento riprovevole in questione.